

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 231

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38 nonché dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n.228, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 marzo 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D128/08

Roma, 4 marzo 2008

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera I) della legge 7 marzo 2003, n. 38", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, RECANTE
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE,
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA LEGGE
7 MARZO 2003, N. 38.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Revisione decreto legislativo n. 102 del 2004 – Normativa sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

La nuova normativa del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, adottata in attuazione della delega al Governo, di cui alla legge n. 38/2003, art.1, comma 2, lettera i), è stata approvata con decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102, che ha raccolto in un unico provvedimento tutte le disposizioni in materia di interventi di soccorso per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità naturali e dagli eventi climatici avversi, abrogando le disposizioni legislative precedenti (art. 16).

Il decreto legislativo n. 102 del 2004, notificato ed approvato dalla Commissione europea, prevede interventi entro i limiti stabiliti dagli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo*(2000/C 28/02), in vigore a partire dal 01.01.2000.

Dopo che la Commissione europea, nello scorso mese di dicembre ha emanato un nuovo testo sugli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013*, proponendo agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti **entro il 31.12.2007**, per conformarsi ai nuovi Orientamenti, e dopo che il Regolamento della Commissione n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, ha stabilito i requisiti per l'esonazione di notifica, si rende necessario provvedere alla revisione del decreto legislativo n. 102 del 2004, per conformarlo alle nuove disposizioni comunitarie.

In sede di esame ai fini di un'organica proposta di revisione, si è tenuto conto sia delle modifiche obbligatorie per contenere gli aiuti di soccorso entro i nuovi limiti comunitari, sia degli adeguamenti ritenuti opportuni, emersi anche nel corso degli incontri tecnici regionali, per semplificare le procedure applicative.

Le modifiche proposte agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 15 e 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono essere così sintetizzate:

Articolo 1

commi 1 e 2

abrogazione dei riferimenti normativi comunitari scaduti e introduzione dei richiami ai nuovi Orientamenti e regolamenti della Commissione UE.

comma 3

lett. a)

soppressione dell'attuale ambito assicurativo, per estendere la copertura alle altre calamità riscontrabili sul mercato;

lett. b)

circoscrizione degli interventi compensativi ai soli casi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

Articolo 2

comma 1

puntualizzazione circa il riconoscimento dell'incentivo assicurativo alle imprese agricole che siano in regola con l'adempimento formale, peraltro obbligatorio e non sempre rispettato, quale la iscrizione nel registro delle imprese;

comma 2

abrogazione dell'agevolazione al 20% di danno, conformemente ai nuovi orientamenti;

comma 5-bis

è stato riprodotto in testo della vigente disposizione introdotta dall'art.1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, che amplia la copertura del rischio per lo smaltimento carcase animali;

Articolo 4

comma 4

sono previste variazioni di ordine formale per maggiori chiarimenti circa i rischi assicurabili; è previsto, inoltre, l'automatismo di proroga del Piano assicurativo per l'anno successivo qualora nei termini prestabiliti non si sia provveduto ad elaborare un nuovo Piano, al fine di dare continuità alla copertura dei rischi senza alcuna interruzione.

Articolo 5

commi 1, 2 e 3.

Si prevede l'adeguamento della normativa sugli interventi compensativi alla nuova disciplina nazionale e comunitaria.

In particolare, al comma 1 si prevede che ne possano beneficiare le imprese iscritte nel registro delle imprese, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, a partire dall'art. 2, comma 177, della legge 23/12/1996, n. 662, mentre si eliminano le

cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, essendo stati sollevati rilievi da parte della Commissione europea. Viene anche unificata al 30% la percentuale indennizzabile della produzione lorda vendibile per adeguarsi ai nuovi Orientamenti comunitari. Infine per le zone svantaggiate si provvede alla lettera a) del comma 2 e al comma 3. Tutte le altre modifiche sono meramente formali.

Articolo 11

comma 5

per favorire la fusione dei soggetti preposti alla stipula delle polizze collettive e rendere più efficaci e meno onerosi gli adempimenti gestionali è prevista una semplificazione delle relative procedure.

Articolo 12

comma 3, lett. c)

é prevista una procedura semplificata per l'approvazione del consuntivo delle attività di difesa su cui sarà calcolato il contributo statale, al fine di anticipare i tempi di erogazione e ridurre gli oneri di finanziamento a carico dei produttori.

Articolo 13

sempre ai fini di semplificare le procedure e avere certezza della piena ed uniforme applicazione delle regole comunitarie e nazionali stabilite nel Piano assicurativo nazionale, vengono esplicitati gli adempimenti fondamentali a cui si devono uniformare le Regioni o gli Enti territoriali da esse delegati, in sede di istruttoria delle richieste di spesa.

Articoli 15

Si tratta di mera modifica formale.

Articolo 17

comma 2

L'Accordo internazionale per la determinazione del capitale regolamentare delle Banche (Basilea 2), entrato in vigore il 1° gennaio 2008, fissa i parametri di valutazione affinché le garanzie - prestate direttamente dal debitore ovvero da soggetti terzi autorizzati - abbiano l'effetto di riduzione del rischio. Solo i finanziamenti assistiti da questo tipo di garanzia consentiranno alle imprese un più facile accesso al credito bancario e l'ottenimento di migliori condizioni di tasso.

Le modifiche proposte sono tese ad adeguare gli interventi di garanzia dell'ISMEA - che costituisce da anni l'organismo specialistico a sostegno delle imprese del comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, e svolge in particolare un ruolo fondamentale per il rilascio in loro favore di strumenti di garanzia - all'evoluzione del mercato e alle

sostanziali modifiche introdotte in tema di strumenti di mitigazione del rischio dal citato Accorso di Basilea.

La norma introdotta stabilisce in primo luogo che l'ambito soggettivo di operatività della fideiussione dell'ISMEA copre integralmente la complessiva filiera agroalimentare e della pesca, al pari di quanto previsto dalla corrispondente normativa per il credito (T.U. delle leggi bancarie e creditizie). Ciò consente dunque di evitare che, da un lato, le imprese possano accedere agli specifici finanziamenti bancari ma, dall'altro, si trovino poi nell'impossibilità di usufruire dei corrispondenti strumenti di garanzia ammessi da Basilea 2.

Con la medesima finalità, la fidejussione di ISMEA potrà essere concessa anche a copertura di finanziamenti con scadenza entro i 18 mesi, sopperendo in tal modo ad una grave lacuna evidenziata dagli stessi operatori economici. In analogia con quanto già introdotto dalla nuova legge sui Confidi, la garanzia di ISMEA potrà riguardare il buon esito delle transazioni commerciali concluse dalle imprese ammissibili alla garanzia dell'Istituto.

Non si redige la relazione tecnica poiché il provvedimento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, RECANTE
INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE,
A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA LEGGE
7 MARZO 2003, N. 38.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 319 del 27 dicembre 2006;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38)

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

**“ART. 1
(Finalità)**

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
 - a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
 - b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno

subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.”;

b) agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: “Ministro delle politiche agricole e forestali” e “Ministero delle politiche agricole e forestali”, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

c) all'articolo 2, comma 1, le parole: “dal punto 11.5 degli” sono sostituite dalla seguente: “dagli”;

d) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “codice civile” sono inserite le seguenti: “iscritti nel registro delle imprese”;

e) all'articolo 2, comma 2, le parole: “raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone” sono sostituite dalle seguenti: “sia superiore al 30 per cento della produzione”;

f) all'articolo 2, comma 5-*bis*, le parole: “deve intendersi” sono sostituite dalle seguenti: “è comprensiva”;

g) all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: “evento climatico avverso” sono sostituite dalle seguenti: “calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche”;

h) all'articolo 4, comma 4, lettera d), le parole: “e/o strutture” sono sostituite dalle seguenti: “impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.”;

i) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “5-*bis*. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.”;

l) all'articolo 5, il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte nel registro delle imprese ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.”;

m) all'articolo 5, comma 2, le parole: “al punto 11.3 degli orientamenti” sono sostituite dalle seguenti: “dagli orientamenti e regolamenti”;

n) all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole: “produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.

1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;”;

o) all’articolo 5, comma 2, lettera b), il numero 1), è sostituito dal seguente: “1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio;”;

p) all’articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio;”;

q) all’articolo 8, comma 1, le parole: “delle politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “della previdenza sociale”;

r) all’articolo 11, comma 5, dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria”;

s) all’articolo 12, comma 3, lettera c), dopo le parole: “iniziative mutualistiche” sono inserite le seguenti: “, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione.”;

t) all’articolo 12, comma 4, dopo le parole: “lettere a),” è inserita la seguente: “b), ”;

u) all’articolo 13, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell’espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all’articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.”;

v) all’articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all’attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.”;

z) all’articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’ISMEA può concedere la propria fideiussione a fronte di finanziamenti sia a breve che a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti autorizzati ad esercitare operazioni di credito agrario, in favore delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La fideiussione può altresì essere concessa a garanzia di transazioni commerciali effettuate dalle medesime imprese.”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica
Servizio Documentazione parlamentare e presso gli
organi costituzionali*

Prot 1012
DAGL/050010/10.3.64

Roma, 29 FEB. 2008
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. Dr.ssa A: Maria Misiti
R O M A

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Segreteria del Ministro
R O M A

E, p.c.:
AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE
Ufficio legislativo
R O M A

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lett.i) della legge 7 marzo 2003, n.38.

Si trasmette, per il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere, il provvedimento in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 corredato della relazione illustrativa e del parere della Conferenza Stato-Regioni, reso in data 28 febbraio 2008.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Repertorio atti n. 40/LSR del 28 febbraio 2008

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38".

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 febbraio 2008:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, che all'articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che, sulla base della delega contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, dispone interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTA la legge 12 luglio 2006, n. 228 che, all'articolo 1, comma 12, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione, tra le altre, delle deleghe di cui all'articolo 1 della citata legge 38/2003, nel rispetto dei principi, dei criteri e con le medesime procedure dell'originaria legge di delega, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTI i nuovi "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" contenuti nel documento (2006/C 319/01), che impongono agli Stati membri di adottare i relativi adeguamenti normativi;

VISTO lo schema di decreto in esame, emanato su proposta del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri delle Politiche europee, dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e della previdenza sociale e per gli Affari regionali e autonomie locali, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 febbraio 2008 ed in pari data trasmesso dal Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo DAGL n. 734 50010/10.3.64, alla Segreteria di questa Conferenza per l'espressione del parere da rendere entro il termine di venti giorni;

VISTO il testo che definisce le nuove finalità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura innovando il regime di aiuto esistente a sostegno del reddito degli agricoltori e delle imprese agricole, a seguito di calamità naturali, con le necessarie modifiche agli articoli del richiamato decreto legislativo n. 102 del 2004, allo scopo di eliminarne i contrasti con i citati Orientamenti comunitari;



le
m



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, per ragioni d'urgenza, legate alla necessità di una rapida espressione del parere nei termini di legge anche al fine di consentire la conclusione dell'iter legislativo entro la scadenza della delega, il provvedimento è stato sottoposto direttamente alla valutazione del Comitato permanente di coordinamento in agricoltura;

VISTI gli esiti favorevoli della seduta del 21 febbraio 2008 del citato Comitato con la richiesta degli Assessori regionali di aumentare a sessanta giorni, in luogo dei trenta previsti, il termine assegnato alle Regioni e Province autonome per il previsto parere, in riferimento alla lettera "v", dello schema di decreto, che modifica l'articolo 13;

CONSIDERATO che nella medesima seduta è stata avanzata da parte degli Assessori regionali la proposta di un emendamento o articolo aggiuntivo che recita "Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementata, per l'anno 2008, dalla somma di euro 30.000.000,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 266.";

PRESO ATTO che in detta sede il Sottosegretario di Stato, in rappresentanza del Ministro competente per materia, ha accolto i soprarichiamati emendamenti al testo, con l'impegno di deferire il contenuto nelle sedi opportune, anche ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato il loro avviso favorevole al provvedimento con la richiesta di impegno al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di sostenere nelle opportune sedi gli emendamenti concordati nella seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia agricoltura del 21 febbraio 2008 e con l'ulteriore proposta di modifica, accolta dal Ministro competente per materia, tesa a tenere conto delle peculiarità delle Province autonome, consistente nel sostituire all'articolo, 1 lettera d) e lettera l), le parole "iscritti nel registro delle imprese" con le parole "iscritti nel registro delle imprese e/o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Regioni e/o Province autonome"

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto legislativo concernente "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE
On. Prof. Linda Lanzillotta

Stu

Busia

Linda Lanzillotta



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Qpa IV

PROT. ADGOPA - AGD'OPA
REGISTRO UFFICIALE
0019048 - 18/10/2007

DA MIPAF
AT:

- Regione Abruzzo Dr. Gaetano VALENTE - Fax 085 7672932
- Regione Sardegna Dr.ssa Stefania MANCA - Fax 070 - 6066276 - 50
- Regione Veneto D.r. Francesco VETTORE - Fax 041 2795575
- ISMEA: Dr. Raffaele BORRIELLO fax 06/ 85561333
- COLDIRETTI: Avv. Paola GROSSI fax 06/ 4742968
- CONFAGRICOLTURA: Dr. Fabio TRACAGNI fax 06/ 6879118
- CIA: Dr.SSA FEDERICA ANGELUCCI fax 06/ 3204924
- ASNACODI: Dr. Mauro MARALDI fax 06/ 44244252
- ANIA: Dr. Pier Ugo ANDREINI fax 02/ 20240837
Dr. Luigi AVAGLIANO fax 06/ 4765738
- COOPERATIVE: Dr. Ugo MENESATTI fax 06/6893409

OGGETTO: CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER PIANO ASSICURATIVO 2008.

GIORNO 30 OTTOBRE ORE 10.30 PRESSO QUESTO MINISTERO, VIA X
SETTEMBRE 20 - ROMA, SALA MEDICI (TERZO PIANO STANZA 88),
CONVOCATO COMMISSIONE TECNICA ISTITUITA CON D.M. 102324 DEL
LUGLIO 2004, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL D.LEGS N.102/04, PER
ESAMINARE I SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;

- PROPOSTE PER IL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2008;
- PROPOSTE ADEGUAMENTO D.LEGS.102/04 AI NUOVI ORIENTAMENTI
COMUNITARI E AL REGOLAMENTO DI ESENZIONE N. 1857/2006.

SI PREGA DI ASSICURARE PARTECIPAZIONE.

LAURA LA TORRE - PRESIDENTE COMMISSIONE

REGIONE DEL VENETO - GR. T	
DIREZIONE PROV. L AGROALIMENTARI	
Data	19 OTT. 2007
Prot. n.	586/1
Strutt.	48.25



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
 Qpa IV

ADGQPA - AGG. QPA
 REGISTRO UFFICIALE
 6628885 - 27/1/05

PROT.

DA MIPAF
 AT:

- Regione Abruzzo Dr. Gaetano VALENTE - Fax 085 7672932
- Regione Sardegna Dr.ssa Stefania MANCA - Fax 070 - 6066276 - 50
- • Regione Veneto D.r. Francesco VETTORE - Fax 041 2795575
- ISMEA: Dr. Raffaele BORRIELLO fax 06/ 85561333
- COLDIRETTI: Avv. Paola GROSSI fax 06/ 4742968
- CONFAGRICOLTURA: Dr. Fabio TRACAGNI fax 06/ 6879118
- CIA: Dr.ssa FEDERICA ANGELUCCI fax 06/ 3204924
- ASNACODI: Dr. Mauro MARALDI fax 06/ 44244252
- ANIA: Dr. Pier Ugo ANDREINI fax 02/ 20240837
 Dr. Luigi AVAGLIANO fax 05/ 4765738
- COOPERATIVE: Dr. Ugo MENESATTI fax 06/4881469

OGGETTO: RIUNIONE COMMISSIONE TECNICA PER PIANO ASSICURATIVO 2008

PER IL PROSEGUIMENTO DELL'ESAME DELLA REVISIONE DEL DEC. U
 LEGISLATIVO N. 102/04 (FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE), SI CONFERMA
 RIUNIONE GIA' CONCORDATA PER IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2007, ORE 10.30
 SI TERRA' NELLA SALA MEDICI, TERZO PIANO, STANZA 88 DI QUEL
 MINISTERO.

Roma, 12 novembre 2007

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI	
Data	12 NOV. 2007
Prot. n.	633380
Strutt.	68-25/4